

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
208/2012/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 144/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09 (di seguito: deliberazione VIS 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, VIS 43/10 (di seguito: deliberazione VIS 43/11).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 43/10, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di sedici società di distribuzione di gas, tra le quali Irno Service S.p.A. (di seguito: Irno Service), per mancata ottemperanza a richieste di informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione di gas per l'anno 2009.
2. In particolare, Irno Service risultava non aver ottemperato alla richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità in data 27 gennaio 2010 (prot. 4088), in applicazione dell'art. 4 della deliberazione ARG/gas 197/09.
3. Con lettera 29 giugno 2010 (prot. Autorità 24089), la società ha chiesto la rettifica della deliberazione VIS 43/10, deducendo di essere stata costituita il 30 settembre 1999, di aver assunto la gestione della rete del comune di Solofra a far data dal 1 gennaio 2000 e di non aver mai ricevuto alcun contributo relativo alla costruzione della rete del metano nel comune di Solofra.
4. In data 17 gennaio 2012 (prot. 1269), il Responsabile del procedimento ha inviato all'esercente la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al presente procedimento.

VALUTAZIONE GIURIDICA

5. L'esame dei dati contenuti nelle richieste di determinazione delle tariffe di distribuzione per l'anno 2009, inviate all'Autorità dalle imprese di distribuzione - ai sensi dell'art. 7, dell'Allegato A, della deliberazione ARG/gas 159/08 e dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ARG/gas 159/08, come modificato dalla deliberazione ARG/gas 29/09 - ha evidenziato forti scostamenti rispetto ai dati trasmessi dai distributori ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008.
6. In ragione di tali scostamenti, l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 79/09, ha avviato un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi, dando mandato al Direttore della (allora) Direzione Tariffe e al Direttore della (allora) Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.
7. All'esito dell'indagine conoscitiva - chiusa con deliberazione VIS 169/09 - l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 197/09, ha provveduto all'“Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura gas per l'anno 2009” ed, in particolare, a determinare tariffe provvisorie di ufficio per le imprese che continuavano a presentare le suddette criticità ed ha altresì dato mandato al Direttore della Direzione Tariffe di compiere ulteriori approfondimenti, tra l'altro, nei confronti di quelle imprese che presentavano criticità relativamente alla stratificazione dei contributi pubblici ricevuti.
8. In particolare, l'art. 4, della deliberazione ARG/gas 197/09, ha previsto che il Direttore della Direzione Tariffe inviasse, entro il mese di gennaio 2010, alle imprese in questione, richieste di informazioni sui contributi riconosciuti ai comuni e ai loro consorzi nell'ambito del “Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno” e del “Programma di metanizzazione dei comuni montani del centro nord” (comma 1). Lo stesso art. 4 ha previsto che le imprese avrebbero dovuto rispondere entro il 31 marzo 2010 (comma 2), precisando altresì che, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero nel caso fossero fornite informazioni o esibiti documenti non

- veritieri, sarebbero state applicabili le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 (comma 3).
9. Con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088), la Direzione Tariffe ha inviato, tra gli altri esercenti, ad Irno Service, la detta richiesta di informazioni, al fine di procedere ai necessari approfondimenti relativamente alla località Solofra (AV) - ID Località 5849.
 10. Irno Service non ha inviato alcuna lettera di risposta e risulta quindi inottemperante alla richiesta di informazioni dell'Autorità, con le conseguenze previste dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
 11. Quanto dedotto dall'esercente con lettera 29 giugno 2010 (prot. 24089) in merito alla data della costituzione della società (30 settembre 1999) e dell'inizio dell'attività di distribuzione nel Comune di Solofra (1 gennaio 2000) è inconferente. L'illecito, oggetto di accertamento nel presente procedimento, si è infatti perfezionato in data 31 marzo 2010 – termine entro il quale l'esercente avrebbe dovuto rispondere alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088) – e cioè in un momento in cui l'esercente, per sua stessa ammissione, era già attivo nel mercato della distribuzione del gas naturale.
 12. Anche l'affermazione dell'esercente circa la mancata percezione di contributi pubblici non è idonea a far venire meno la violazione, trattandosi piuttosto della risposta che l'operatore avrebbe dovuto fornire alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità con lettera 27 gennaio 2010 (prot. 4088). La spiegazione fornita tardivamente può al più essere considerata ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

13. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
14. A tal fine, l'Autorità con deliberazione ARG/com 144/08 ha adottato "Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
15. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione tariffaria e di vigilanza informativa dell'Autorità.
16. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Assume rilievo, sotto il profilo della personalità dell'agente, la circostanza che l'esercente abbia mostrato, nel presente procedimento, un atteggiamento collaborativo, chiarendo, sia pure tardivamente, i dubbi sollevati dall'Autorità nella richiesta di informazioni 27 gennaio 2010 (prot. 4088).

18. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Irno è pari ad 453.637 euro

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Irno Service S.p.A., dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. è irrogata ad Irno Service S.p.A, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. si ordina ad Irno Service S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina ad Irno Service S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Irno Service S.p.A., piazza San Michele 5, 83029 Solofra (AV) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni